

Testo modificato

Testo introdotto ex novo

Testo attuale	Proposta di modifica
ART. 2. OGGETTO E SCOPI 2.1 L'Associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della scienza e della disciplina della Fisioterapia che, utilizzando proprie procedure e metodologie che si attuano all'interno di programmi fisioterapici, dei progetti riabilitativi e negli interventi di sanità di iniziativa, identifica e massimizza la qualità di vita della Persona attraverso il recupero, l'abilitazione o il mantenimento del comportamento neuro-senso-motorio potenziale anche nelle sue manifestazioni cognitive e viscerali, nelle diverse fasi e contesti di vita, tramite la valutazione, prevenzione, cura, abilitazione, riabilitazione e palliazione di disfunzioni di tutti i sistemi corporei che determinino limitazioni delle attività e/o restrizioni della partecipazione sociale. 2.2 L'Associazione persegue i suddetti obiettivi attraverso molteplici attività tra le quali: a) revisionare, produrre ex novo, adattare, aggiornare, adottare linee guida e buone prassi nei diversi campi di interesse della Fisioterapia e della Riabilitazione; b) promuovere, partecipare, finanziare studi e ricerche e sperimentazioni nei campi di pertinenza, compresi gli ambiti dell'innovazione tecnologica; c) identificare, validare e promuovere modelli operativi che assicurino l'attuazione efficiente ed efficace delle procedure e metodologie fisioterapiche ed un uso appropriato delle risorse professionali; d) dare supporto tecnico scientifico alle Istituzioni pubbliche e private nazionali e regionali nella programmazione sanitaria e sociale, in particolare per la promozione, oltre che dello sviluppo dei servizi di Fisioterapia e Riabilitazione, delle attività di prevenzione e supporto educativo ai nuovi bisogni di salute; e) collaborare con le Università e gli attori impegnati nella formazione di base e avanzata; f) promuovere la formazione continua in Fisioterapia anche attraverso programmi annuali di formazione ECM;	ART. 2. OGGETTO E SCOPI 2.1 L'Associazione ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della scienza e della disciplina della Fisioterapia che, utilizzando proprie procedure e metodologie che si attuano all'interno di programmi fisioterapici, dei progetti riabilitativi e negli interventi di sanità di iniziativa, identifica e massimizza la qualità di vita della Persona attraverso il recupero, l'abilitazione o il mantenimento del comportamento neuro-senso-motorio potenziale anche nelle sue manifestazioni cognitive e viscerali, nelle diverse fasi e contesti di vita, tramite la valutazione, prevenzione, cura, abilitazione, riabilitazione e palliazione di disfunzioni di tutti i sistemi corporei che determinino limitazioni delle attività e/o restrizioni della partecipazione sociale. 2.2 L'Associazione persegue i suddetti obiettivi attraverso molteplici attività tra le quali: a) revisionare, produrre ex novo, adattare, aggiornare, adottare linee guida e buone prassi nei diversi campi di interesse della Fisioterapia e della Riabilitazione; b) promuovere, partecipare, finanziare studi e ricerche e sperimentazioni nei campi di pertinenza, compresi gli ambiti dell'innovazione tecnologica; c) identificare, validare e promuovere modelli operativi che assicurino l'attuazione efficiente ed efficace delle procedure e metodologie fisioterapiche ed un uso appropriato delle risorse professionali; d) dare supporto tecnico scientifico alle Istituzioni pubbliche e private nazionali e regionali nella programmazione sanitaria e sociale, in particolare per la promozione, oltre che dello sviluppo dei servizi di Fisioterapia e Riabilitazione, delle attività di prevenzione e supporto educativo ai nuovi bisogni di salute; e) collaborare con le Università e gli attori impegnati nella formazione di base e avanzata; f) promuovere la formazione continua in Fisioterapia anche attraverso programmi annuali di formazione ECM;

g) sviluppare attività di supporto dei soci per il miglioramento della loro pratica clinica e professionale; h) sviluppare la collaborazione con la World Physiotherapy (WP) ed altri organismi internazionali; i) collaborare con altre società scientifiche e associazioni scientifiche; j) collaborare con associazioni di cittadini, anche con bisogni di salute; k) collaborare con Enti ed Istituzioni Pubbliche e private negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute; l) svolgere attività di consulenza nei diversi ambiti di competenza della scienza della Fisioterapia; m) promuovere la pubblicazione di opere editoriali a carattere scientifico e divulgativo nei diversi ambiti di interesse della Fisioterapia; n) promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sui diversi ambiti di interesse della Fisioterapia; o) può inoltre svolgere ogni altra attività complementare e funzionale agli scopi statuari, seppur considerata commerciale, purché non in maniera prevalente.	g) sviluppare attività di supporto dei soci per il miglioramento della loro pratica clinica e professionale; h) sviluppare la collaborazione con la World Physiotherapy (WP) ed altri organismi internazionali; i) collaborare con altre società scientifiche e associazioni scientifiche; j) collaborare con associazioni di cittadini, anche con bisogni di salute; k) collaborare con Enti ed Istituzioni Pubbliche e private negli interventi di programmazione sanitaria e sociale, in particolare per promuovere attività di prevenzione ed educazione e per lo sviluppo di risposte ai bisogni di salute; l) svolgere attività di consulenza nei diversi ambiti di competenza della scienza della Fisioterapia; m) promuovere la pubblicazione di opere editoriali a carattere scientifico e divulgativo nei diversi ambiti di interesse della Fisioterapia; n) promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sui diversi ambiti di interesse della Fisioterapia; o) svolgere, in via non prevalente, ogni altra attività, seppur considerata commerciale, che sia complementare e funzionale agli o biettivi statuari. p) compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia strumentali alla realizzazione degli obiettivi statuari.
ART. 5. PROVENTI 5.1 I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati, dai ricavi di eventuali attività o servizi e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e che non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse. 5.2 I beni e i proventi di cui al comma 5.1 costituiscono il fondo comune dell'Associazione e non possono essere restituiti o distribuiti tra i soci.	ART. 5. PROVENTI 5.1 I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative, ordinarie o straordinarie, dai contributi di enti pubblici o privati, dai ricavi di eventuali attività, servizi o operazione finanziaria, nonché da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) e che non contrastino in alcun modo con gli obiettivi dell'Associazione, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse; 5.2 le quote associative di cui al precedente comma sono rimosse dall'Associazione, la quale provvede personalmente al tesseramento associativo;

5.3 L'Associazione provvede al tesseramento associativo, riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti. 5.4 L'importo della quota associativa relativa a ogni anno solare sarà determinato dall'assemblea annuale dei soci su proposta del CDN in relazione alla discussione e approvazione del bilancio preventivo. 5.5 L'esercizio economico dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	5.3 l'importo della quota associativa relativa a ogni anno solare sarà determinato dall'assemblea annuale dei soci su proposta del CDN in relazione alla discussione e approvazione del bilancio preventivo; 5.4 i beni e i proventi di cui al precedente comma 1 costituiscono il fondo comune dell'Associazione e non possono essere restituiti o distribuiti tra i soci; 5.5 l'esercizio economico dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 6. SOCI E ADERENTI 6.1 Sono soci Ordinari coloro che, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da parte della Segreteria Nazionale siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: - iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia; - adempimento del versamento della quota associativa annuale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. 6.2 Ciascun socio è inserito nella Sezione Territoriale, regionale o interregionale, scelta dal medesimo all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, secondo uno dei seguenti parametri: - domicilio; - residenza; - sede abituale di lavoro. 6.3 Sono <i>soci onorari</i> coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e	ART. 6. SOCI E ADERENTI 6.1 Sono soci Ordinari coloro che, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da parte della Segreteria Nazionale siano in possesso di tutti i seguenti requisiti: - iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia; - adempimento del versamento della quota associativa annuale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. 6.2 Sono <i>Soci Onorari</i> coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza o che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di socio onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. Il Socio Onorario non ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative ove faccia richiesta di ammissione come socio ordinario, e sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1.

professionale e in ambito sociosanitario. La qualifica di socio onorario è valida a vita ed è conferita dal Presidente previa motivata delibera del CNOA. Il socio onorario non ha diritto di voto e può ricoprire cariche associative ove faccia richiesta di ammissione come socio ordinario, e sia in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1. 6.4 Sono <i>aderenti sostenitori</i> le persone fisiche o gli enti, in qualsiasi forma costituiti, che, condividendo gli scopi statutarî, supportano economicamente l'Associazione, secondo le modalità deliberate dal CNOA su proposta del CDN, al momento dell'accettazione della domanda. Possono rientrare tra gli aderenti sostenitori gli iscritti agli Elenchi speciali dei Fisioterapisti. Gli aderenti sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire di attività e di servizi secondo le modalità deliberate dal CNOA. 6.5 Sono <i>aderenti studenti</i> gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia abilitanti all'esercizio della professione di fisioterapista in Italia. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire delle attività e dei servizi previsti per i soci secondo le modalità deliberate dal CNOA.	6.3 Sono <i>Soci Studenti senior</i> coloro che, conseguita la laurea in fisioterapia, a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda da parte della Segreteria Nazionale: - siano iscritti all'Albo dei Fisioterapisti e relativo Ordine, qualora esercenti la professione sul territorio Nazionale, oppure, qualora non esercenti la professione o esercenti all'estero, siano in possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione del fisioterapista in Italia; - risultino regolarmente iscritti ad un diverso corso universitario/post-universitario o equipollente, che rilasci numero di matricola valido per l'anno solare in corso; - abbiano versato la quota associativa annuale. I <i>Soci Studenti senior</i> hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto. 6.4 Sono <i>Aderenti Sostenitori</i> le persone fisiche o gli enti, in qualsiasi forma costituiti, che, condividendo gli scopi statutarî, supportano economicamente l'Associazione, secondo le modalità deliberate dal CNOA su proposta del CDN, al momento dell'accettazione della domanda. Possono rientrare tra gli aderenti sostenitori gli iscritti agli Elenchi speciali dei Fisioterapisti. Gli aderenti sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire di attività e di servizi secondo le modalità deliberate dal CNOA. 6.5 Sono <i>aderenti studenti</i> gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia abilitanti all'esercizio della professione di fisioterapista in Italia. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative, ma possono usufruire delle attività e dei servizi previsti per i soci secondo le modalità deliberate dal CNOA. 6.6 Ciascun socio è inserito nella Sezione Territoriale, regionale o interregionale, scelta
---	--

	dal medesimo all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, secondo uno dei seguenti parametri: - domicilio; - residenza; - sede abituale di lavoro.
ART. 7. DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI 7.1 Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6. 7.2 L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. 7.3 La qualità di Socio o di aderente è personale e intrasmissibile. 7.4 La qualifica di Socio Ordinario, Aderente sostenitore e Aderente studente viene meno: - per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto dal Socio o dall'Aderente al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 c.c.; - per esclusione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24 c.c. su proposta del Collegio dei Probiviri; - per morosità del Socio Ordinario; - per morte. I Soci Ordinari e gli Aderenti cancellati dall'elenco degli iscritti, con qualsiasi motivazione, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di eventuali contributi associativi, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	ART. 7. DOVERI DEI SOCI E DEGLI ADERENTI 7.1 Tutti i Soci e gli aderenti sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi, nonché a contribuire al perseguimento degli scopi associativi, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 6. 7.2 L'adesione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. 7.3 La qualità di Socio o di Aderente è personale e intrasmissibile. 7.4 La qualifica di Socio Ordinario, Socio Studente senior, Aderente sostenitore e Aderente studente viene meno: - per dichiarazione di recesso comunicata per iscritto dal Socio Ordinario o Studente senior o dall'Aderente al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 24 c.c.; - per esclusione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24 c.c. su proposta del Collegio dei Probiviri; - per morosità del Socio Ordinario o Studente senior; - per morte. I Soci Ordinari, i Soci Studenti senior e gli Aderenti cancellati dall'elenco degli iscritti, con qualsiasi motivazione, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso delle quote versate e di eventuali contributi associativi, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART. 8. ORGANI ASSOCIATIVI 8.1 Sono Organi dell'Associazione: - L'Assemblea Nazionale; - Il Consiglio Nazionale degli Organi Associativi; - Il Consiglio Direttivo Nazionale; - Il Presidente; - Il Comitato Scientifico;	ART. 8. ORGANI ASSOCIATIVI 8.1 Sono Organi dell'Associazione: - L'Assemblea Nazionale; - Il Consiglio Nazionale degli Organi Associativi; - Il Consiglio Direttivo Nazionale; - Il Presidente; - Il Comitato Scientifico;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti; - Il Collegio dei Probiviri. 8.2 Tutti gli eletti o nominati negli organi associativi devono possedere i requisiti dei soci ordinari e non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Essi rilasciano inoltre, preventivamente all'assunzione della carica, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse e l'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Associativi. L'eventuale sopravvenienza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo determina l'immediata cessazione dalla carica. 8.3 Le cariche di componente del CDN, di coordinatore di sezione territoriale, di presidente di GIS, di presidente del CTS sono incompatibili tra loro.	- Il Collegio dei Revisori dei Conti; - Il Collegio dei Probiviri. 8.2 Tutti gli eletti o nominati negli organi associativi devono possedere i requisiti dei Soci Ordinari ovvero dei Soci Studenti senior e non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Essi rilasciano inoltre, preventivamente all'assunzione della carica, una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse e l'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Associativi. L'eventuale sopravvenienza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo determina l'immediata cessazione dalla carica. 8.3 Le cariche di componente del CDN, di coordinatore di sezione territoriale, di presidente di GIS, di presidente del CTS sono incompatibili tra loro.
ART. 9. L'ASSEMBLEA 9.1 L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i soci ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. I soci onorari, gli aderenti sostenitori e studenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. 9.2 L'Assemblea Nazionale è convocata, di norma nel terzo quadrimestre di ogni anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione con un preavviso di almeno 45 giorni. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la data di eventuale seconda convocazione e la modalità di svolgimento della riunione, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto. 9.3 L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. 9.4 Le Assemblee possono avvenire anche nella forma da remoto, sulla scorta del Regolamento approvato dal CDN.	ART. 9. L'ASSEMBLEA 9.1 L'Assemblea Nazionale è formata da tutti i Soci Ordinari e Soci Studenti senior dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione. I Soci Onorari, gli aderenti sostenitori e studenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. 9.2 L'Assemblea Nazionale è convocata, di norma nel terzo quadrimestre di ogni anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo stampa, o pubblicazione sul sito istituzionale, o tramite posta elettronica con avviso di ricezione con un preavviso di almeno 45 giorni. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo, la data di eventuale seconda convocazione e la modalità di svolgimento della riunione, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della convocazione e comunque nel rispetto dei principi del presente Statuto. 9.3 L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. 9.4 Le Assemblee possono avvenire anche nella forma da remoto, sulla scorta del Regolamento approvato dal CDN.

9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti. 9.6 Tutti i soci Ordinari possono intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea e comunque seguendo le modalità previste in apposito Regolamento predisposto dal CDN ed approvato dal CNOA. 9.7 L'Assemblea Nazionale annuale: a) discute le relazioni presentate dal Presidente e dai componenti del CDN; b) discute ed approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo predisposti dal CDN, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera la quota associativa per l'anno successivo su proposta del CDN; c) delibera sulla individuazione della sede dell'Assemblea dell'anno successivo, procedendo a votazione in caso di candidature plurime raccolte dal CDN. 9.8 Il Bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione di missione e deve essere presentato ai Revisori dei Conti e al CNOA secondo precise tempistiche previste in apposito Regolamento da approvarsi a cura del CNOA. I bilanci approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione. 9.9 L'Assemblea sfiducia i membri del CDN ed il Presidente dell'Associazione con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 9.10 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Associazione, per l'espletamento delle funzioni di segretario. 9.11 Ogni tre anni l'Assemblea Nazionale assume carattere elettivo e pertanto si aggiungono le seguenti attribuzioni: a) discute le relazioni presentate dagli organi elettivi uscenti; b) discute e delibera sugli obiettivi programmatici dell'Associazione per il triennio successivo; c) esprime e discute proposte, raccolte anche con modalità telematiche, che possono essere	9.5 L'Assemblea Nazionale annuale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte dello stesso, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti. 9.6 Tutti i Soci Ordinari e <i>Studenti senior</i> possono intervenire alla discussione se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, <i>dovendo rispettare</i> le modalità previste in apposito Regolamento predisposto dal CDN ed approvato dal CNOA. 9.7 L'Assemblea Nazionale annuale: a) discute le relazioni presentate dal Presidente e dai componenti del CDN; b) discute ed approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo predisposti dal CDN, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera la quota associativa per l'anno successivo su proposta del CDN; c) delibera sulla individuazione della sede dell'Assemblea dell'anno successivo, procedendo a votazione in caso di candidature plurime raccolte dal CDN. 9.8 Il Bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione di missione e deve essere presentato ai Revisori dei Conti e al CNOA secondo precise tempistiche previste in apposito Regolamento da approvarsi a cura del CNOA. I bilanci approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione. 9.9 L'Assemblea sfiducia i membri del CDN ed il Presidente dell'Associazione con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 9.10 I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti dal Presidente dell'Associazione, per l'espletamento delle funzioni di segretario. 9.11 Ogni tre anni l'Assemblea Nazionale assume carattere elettivo e pertanto si aggiungono le seguenti attribuzioni: a) discute le relazioni presentate dagli organi elettivi uscenti; b) discute e delibera sugli obiettivi programmatici dell'Associazione per il triennio successivo; c) esprime e discute proposte, raccolte anche con modalità telematiche, che possono essere
--	--

presentate e votate come mozioni da sottoporre al CDN neo eletto; d) elegge tra i Soci Ordinari, iscritti da almeno tre anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 2 del presente statuto i 7 membri elettivi del CDN; elegge tra i Soci Ordinari, iscritti da almeno cinque anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 2 del presente statuto i componenti de: - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri. 9.12 L'Assemblea Nazionale elettiva è presieduta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costituito da cinque soggetti eletti tra i soci presenti, tra i quali vengono nominati il Presidente, due Vicepresidenti e due Questori; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi. 9.13 Salvo i diversi quorum previsti dal presente Statuto, l'Assemblea nazionale elettiva è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore di almeno un'unità alla somma del numero degli eleggibili negli Organi associativi e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 9.14 I componenti eletti del CDN, contestualmente all'Assemblea, si riuniscono ed eleggono tra loro a maggioranza il Presidente e questi nomina tra essi il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. 9.15 Le proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate dal CDN o dal CNOA, tramite voto a maggioranza dei componenti, oppure da un decimo dei soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa. 9.16 Il CNOA approva con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti il percorso di pubblicizzazione delle modifiche proposte. La pubblicizzazione delle proposte di modifica e la raccolta di osservazioni dei soci attraverso i canali informativi istituzionali deve avvenire tra il 90° e il 60° giorno precedente l'Assemblea. Entro questi termini, un'assemblea di sezione territoriale o di GIS oppure un decimo degli iscritti può far pervenire al CDN emendamenti sul testo proposto.	presentate e votate come mozioni da sottoporre al CDN neo eletto; d) elegge tra i Soci Ordinari e soci studenti senior, iscritti da almeno tre anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 2 del presente statuto i 7 membri elettivi del CDN; e) elegge, nel rispetto degli artt. 15.1 e 16.3, tra i Soci Ordinari e soci studenti senior, iscritti da almeno cinque anni consecutivamente e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8, comma 2 del presente statuto i componenti de: - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Collegio dei Probiviri; f) elegge a maggioranza, riunita con i membri eletti del CDN, tra questi ultimi, il Presidente dell'Associazione, che a sua volta provvederà a nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere tra i medesimi membri del CDN; 9.12 l'Assemblea elettiva è presieduta dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea costituito da cinque soggetti eletti tra i Soci presenti, tra i quali vengono nominati il Presidente, due Vicepresidenti e due Questori; tali funzioni sono incompatibili con le candidature a tutti gli organi elettivi. 9.13 Salvo i diversi quorum previsti dal presente Statuto, l'Assemblea nazionale elettiva è valida se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore di almeno un'unità alla somma del numero degli eleggibili negli Organi associativi e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. 9.14 Le deliberazioni elettive e quelle riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto. 9.15 È, altresì, di competenza dell'Assemblea: a) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci; b) deliberare, con il voto favorevole dei $\frac{4}{5}$ dei votanti - espresso in modalità elettronica per favorire un'ampia partecipazione - sulle proposte di modifica dello Statuto, presentate dal CDN o dal CNOA, tramite voto a maggioranza dei componenti, oppure da un decimo dei Soci Ordinari o dei Soci Studenti
--	--

9.17 Il CNOA dà pubblicizzazione a tutti i soci delle proposte di modifica statutaria nonché degli emendamenti pervenuti con le stesse modalità già approvate, entro il 30° giorno precedente l'Assemblea. La votazione avviene con voto elettronico per favorire la partecipazione di tutti gli iscritti alla Associazione. La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei 4/5 dei votanti. 9.18 L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. 9.19 Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto. 9.20 Le elezioni degli organi e le deliberazioni che riguardano le persone sono fatte a scrutinio segreto. 9.21 Il voto può essere espresso mediante strumenti elettronici garantendone la sicurezza, l'affidabilità e la segretezza, in presenza e a distanza. Non è consentito il voto per delega.	<i>senior</i> in regola col pagamento della quota associativa, seguendo il seguente iter: - il CNOA approva, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il percorso di pubblicizzazione delle proposte di modifica, che deve avvenire, congiuntamente alla raccolta delle osservazioni dei soci, attraverso i canali informativi istituzionali tra il 90° e il 60° giorno precedente l'Assemblea; - entro il medesimo termine, un'assemblea di sezione territoriale o di GIS, oppure un decimo degli iscritti può far pervenire al CDN emendamenti sul testo proposto. - il CNOA dà pubblicizzazione a tutti i Soci delle proposte di modifica statutaria nonché degli emendamenti pervenuti con le stesse modalità già approvate, entro il 30° giorno precedente l'Assemblea; 9.14 Le deliberazioni non elettive sono normalmente adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza dei voti rappresentati, fatti salvi i diversi quorum previsti dal presente Statuto. 9.15 Il voto può essere espresso mediante strumenti elettronici - purché garantita la sicurezza, l'affidabilità e la segretezza - in presenza e a distanza. Non è consentito il voto per delega.
ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN) 12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da sette consiglieri eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.11, lettera d). Il CDN invita alle proprie riunioni anche i diversi livelli e organi associativi secondo necessità. 12.2 Il CDN assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il CDN è validamente costituito ed opera nella pienezza dei suoi poteri quando sono stati nominati i sette componenti elettivi. 12.3 I consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte di un membro elettivo del CDN, entrerà a far parte dello stesso il primo dei non eletti all'ultima Assemblea. 12.4 Il CDN è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso:	ART. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN) 12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da sette consiglieri eletti dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 9.11, lettera d). Il CDN invita alle proprie riunioni anche i diversi livelli e organi associativi secondo necessità. 12.2 Il CDN assume i provvedimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il CDN è validamente costituito ed opera nella pienezza dei suoi poteri quando sono stati nominati i sette componenti elettivi. 12.3 I consiglieri eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte di un membro elettivo del CDN, entrerà a far parte dello stesso il primo dei non eletti all'ultima Assemblea. 12.4 Il CDN è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Esso:

a) adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare i programmi e le decisioni adottate dall'Assemblea Nazionale, al fine del migliore perseguimento delle finalità statutarie, salve le competenze attribuite dal presente Statuto ad altri organi; b) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il piano periodico delle attività di formazione e sviluppo scientifico e culturale; c) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea dei soci; d) propone all'Assemblea dei soci la quota associativa annuale, sentito il parere del CNOA; e) costituisce, anche con il contributo dei diversi livelli associativi gruppi di lavoro specifici; f) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di GIS / NIS; g) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di Sezioni territoriali; h) predispone l'attribuzione di deleghe secondo quanto ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione e della scienza	a) adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare i programmi e le decisioni adottate dall'Assemblea Nazionale, al fine del migliore perseguimento delle finalità statutarie, salve le competenze attribuite dal presente Statuto ad altri organi; b) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il piano periodico delle attività di formazione e sviluppo scientifico e culturale; c) elabora, anche con il contributo dei diversi livelli associativi, il bilancio preventivo e consuntivo da proporre all'Assemblea dei soci; d) propone all'Assemblea dei soci la quota associativa annuale, sentito il parere del CNOA; e) costituisce, anche con il contributo dei diversi livelli associativi gruppi di lavoro specifici; f) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di GIS / NIS; g) propone al CNOA la costituzione, sospensione, trasformazione di Sezioni territoriali; h) predispone l'attribuzione di deleghe secondo quanto ritenuto di utilità per il progresso dell'Associazione e della scienza; i) accetta eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, laddove non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione, né possano configurare conflitto di interesse; j) compie qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia strumentale alla realizzazione degli obiettivi statutarie, avendo facoltà di attribuire apposita delega al Presidente dell'Associazione;
ART. 15. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri in possesso della qualifica di socio ordinario da almeno cinque anni. I tre componenti che hanno riportato il maggior numero di preferenze per l'elezione dei Revisori durante l'Assemblea, sono eletti quali membri effettivi e restano in carica tre anni; i due candidati che hanno ottenuto il quarto e quinto risultato sono invece Revisori supplenti. 15.2 La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi dell'Associazione o in livelli associativi.	ART. 15. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da eventuali due supplenti, eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9.11 lett. e) del presente Statuto. I primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze durante l'Assemblea sono eletti membri effettivi; il quarto ed il quinto classificato, invece, ricoprono eventualmente la funzione di Revisori supplenti. I membri restano in carica tre anni. 15.2 La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi

15.3 Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: a) vigilare sulla correttezza degli atti amministrativo contabili per il raggiungimento delle finalità statutarie; b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa; d) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione; e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.	altra carica negli Organi dell'Associazione o in livelli associativi. 15.3 Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di: a) vigilare sulla correttezza degli atti amministrativo contabili per il raggiungimento delle finalità statutarie; b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; c) compiere, almeno ogni trimestre, accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa; d) esaminare i libri contabili ed i bilanci, preventivi e consuntivi, prima della loro presentazione; e) redigere una relazione annuale, da allegare ai bilanci, contenente le proprie osservazioni sulla gestione finanziaria.
ART. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 16.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci. Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti. 16.2 La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva negli Organi associativi o in livelli associativi. 16.3 Per essere eletto Proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto alla Associazione da almeno cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare. 16.4 Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. 16.5 Il Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CNOA. 16.6 Il Collegio dei Probiviri giudica, secondo apposito Regolamento approvato dal CNOA su proposta del CDN, in un unico grado: a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi associativi o dagli eletti o delegati in organi di livelli associativi; b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soci durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea;	ART. 16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 16.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9.11 lett. e). Essi restano in carica tre anni e possono essere rieletti. 16.2 La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva negli Organi associativi o in livelli associativi. 16.3 Per essere eletto Proboviro è necessario avere l'età minima di quaranta anni, essere iscritto alla Associazione da almeno cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare. 16.4 Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. 16.5 Il Presidente del Collegio dei Probiviri o suo delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del CNOA. 16.6 Il Collegio dei Probiviri giudica, secondo apposito Regolamento approvato dal CNOA su proposta del CDN, in un unico grado: a) in merito alle infrazioni commesse dai componenti gli Organi associativi o dagli eletti o delegati in organi di livelli associativi; b) in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai soci durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea;

c) in merito alle violazioni da parte di soci delle norme statutarie. I componenti il Collegio devono astenersi dal giudicare qualora emergano ragioni di specifica incompatibilità o in presenza di conflitti di interesse. Il Collegio dei Probiviri contribuisce inoltre, a seguito di specifica richiesta di un organo associativo a maggioranza dei suoi componenti, a dirimere controversie relative all'interpretazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi. 16.7 Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 16.6 e fatto salvo quanto previsto all'art. 16.8 l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio dei Probiviri, che può provvedervi d'ufficio, oppure anche su richiesta di 2 su 7 membri del CDN o di 1/3 dei membri del CNOA. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 16.6 l'azione può essere promossa durante i lavori congressuali dal Presidente dell'Assemblea o, successivamente, da almeno 1/3 dei componenti del CNOA, o su richiesta scritta di almeno 1/100 degli iscritti all'Associazione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere sottoposta al CNOA per un primo giudizio di non manifesta infondatezza. 16.8 Qualora l'azione debba essere avviata nei confronti del Presidente dell'Associazione, è necessaria una deliberazione del CNOA a maggioranza dei componenti.	c) in merito alle violazioni da parte di soci delle norme statutarie. I componenti il Collegio devono astenersi dal giudicare qualora emergano ragioni di specifica incompatibilità o in presenza di conflitti di interesse. Il Collegio dei Probiviri contribuisce inoltre, a seguito di specifica richiesta di un organo associativo a maggioranza dei suoi componenti, a dirimere controversie relative all'interpretazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi. 16.7 Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 16.6 e fatto salvo quanto previsto all'art. 16.8 l'azione disciplinare è promossa dal Presidente del Collegio dei Probiviri, che può provvedervi d'ufficio, oppure anche su richiesta di 2 su 7 membri del CDN o di 1/3 dei membri del CNOA. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 16.6 l'azione può essere promossa durante i lavori congressuali dal Presidente dell'Assemblea o, successivamente, da almeno 1/3 dei componenti del CNOA, o su richiesta scritta di almeno 1/100 degli iscritti all'Associazione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere sottoposta al CNOA per un primo giudizio di non manifesta infondatezza. 16.8 Qualora l'azione debba essere avviata nei confronti del Presidente dell'Associazione, è necessaria una deliberazione del CNOA a maggioranza dei componenti.
---	---